



COMUNE DI COLLEBEATO

- Provincia di Brescia -

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera n. 2 del 23-01-2023

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E
DETRAZIONI I.M.U. - ANNO 2023**

L'Anno duemilaventitre addì ventitre del mese di gennaio con inizio della seduta alle ore 19:00 nella Sala delle adunanze.

Previa l'osservanza delle formalità prescritte dal vigente Statuto Comunale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

Risultano presenti per questo punto dell'ordine del giorno:

Angelo Mazzolini	Presente	Sindaco
Antonio Trebeschi	Presente	Consigliere
Paolo Manini	Presente	Consigliere
Gabriele Andreani	Presente	Consigliere
Stefania Cossi	Presente	Consigliere
Filippo Nicolini	Presente	Consigliere
Chiara Bertoni	Presente	Consigliere
Fabio Bonetta	Presente	Consigliere
Elena Zubani	Presente	Consigliere
Marco Daminelli	Presente	Consigliere
Jacopo Massetti	Presente	Consigliere
Giampietro Calovini	Presente	Consigliere
Michela Salvi	Presente	Consigliere

Assessori esterni:

Davide Gasparetti	P
Maria Del Pilar Moreno	P

Partecipa il Segretario Comunale Edi Fabris, che provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Angelo Mazzolini assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.



COMUNE di COLLEBEATO

Provincia di Brescia

Delibera n. 2 del 23-01-2023

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI I.M.U. - ANNO 2023

Illustra il Sindaco, il quale leggendo la relazione illustrativa, allegata alla deliberazione di approvazione del bilancio, precisa che si confermano le aliquote e detrazioni precedenti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'articolo 1, comma 738, della Legge n. 160 del 27/12/2019 (Legge di Bilancio per l'anno 2020), abolì l'Imposta Unica Comunale – IUC, prevista dai commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti TARI, mentre l'IMU è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 e 783 della Legge n. 160/2019;

Dato atto che la disciplina di applicazione dell'Imposta Municipale propria ha quindi come riferimento normativo la citata Legge n. 160/2019 nei commi da 738 a 783 dell'articolo 1, ed è componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principale;

Dato atto che il vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria (IMU) è stato approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 27/07/2020;

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 29/12/2021, con cui sono state determinate aliquote e detrazioni Imposta Municipale Unica (I.M.U.) - Anno 2022;

Letti i commi da 748 a 755 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 che definiscono le misure delle aliquote applicabili alle diverse fattispecie imponibili, dando ai Comuni la facoltà di scostarsi dalle aliquote base secondo ben definiti criteri;

Richiamato il comma 740, articolo 1 della sopra richiamata Legge che conferma l'esclusione dall'imposizione IMU dell'abitazione principale e relative pertinenze, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Dato atto che la medesima Legge definisce particolari casistiche di assimilazione all'abitazione principale che risultano anch'esse escluse dall'imposizione IMU;

Tenuto conto che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze ancora tenute al versamento (A/1, A/8, A/9) si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e al numero di soggetti che lo utilizzano come abitazione;

Letto il comma 758 lettera d) dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019 con il quale viene definita l'esenzione dei terreni agricoli dei comuni ricadenti in aree montane tra cui figura anche il Comune di Collebeato;

Considerato che la medesima Legge di Bilancio - art. 1 comma 747 - ha confermato la riduzione al 50% della base imponibile per determinate categorie di immobili, quali immobili storici, immobili inagibili/inabitabili e immobili concessi in comodato gratuito definendo precise caratteristiche per usufruire di tale agevolazione;

Verificate le reali riscossioni IMU relative all'anno 2022 risultanti dai documenti contabili e tenuto conto dell'obbligo del pareggio di bilancio di previsione 2023;

Visto che le modifiche alle aliquote di base devono essere definite dal Comune con Deliberazione consiliare adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs n. 446/1997;

Dato atto che il Consiglio Comunale deve deliberare le aliquote IMU entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che, perché le aliquote siano efficaci per l'anno di riferimento, tale atto va inserito sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 14 ottobre di ciascun anno d'imposta;

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, il quale stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 1, comma 775 della Legge di Bilancio 2023, la n. 197 del 29/12/2022 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – serie generale n. 303 – supplemento ordinario n. 43 del 29/12/2022 che prevede il differimento del termine per l'approvazione del Bilancio 2023 al 30/04/2023;

Preso atto del Parere del Revisore dei Conti, prot. n. 354 del 10/01/2023;

Dato atto che il presente provvedimento è stato esaminato dalla Commissione Bilancio nella seduta del 18/01/2023;

Considerate le novità introdotte dall'art. 15-*bis* del D.L. n. 34/2019, illustrate nella circolare del MEF n. 2/DF del 22/11/2019, e che consistono:

- nell'attribuzione alla pubblicazione di tutti gli atti riferiti a tributi comunali sul sito internet www.finanze.gov.it del valore di pubblicità costitutiva con riferimento alla generalità dei tributi comunali e non più solo ad alcuni di essi;
- nello stabilire che gli atti relativi all'IMU, alla TARI, all'ICP, al CIMP, alla TOSAP e all'ISCOP, acquistano efficacia dalla data della pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it e sono applicabili per l'anno cui si riferiscono – e dunque dal 1° gennaio dell'anno medesimo in virtù del richiamato disposto di cui all'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 – a condizione che tale pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dello stesso anno. Al fine di consentire al MEF di provvedere alla pubblicazione entro il termine del 28 ottobre di ciascun anno, gli atti relativi alla TARI devono essere trasmessi, mediante inserimento nel *Portale*, secondo le modalità illustrate al paragrafo 3 della Circolare n. 2/DF del 22/11/2019 del MEF, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

Considerate le recenti novità introdotte dalla Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) che, all'art. 1 comma 837, apporta le seguenti modificazioni all'art. 1 della Legge n. 160/2019:

- al comma 756, concernente l'individuazione delle fattispecie rispetto alle quali possono essere diversificate le aliquote dell'IMU, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono essere modificate o integrate le fattispecie individuate con il decreto di cui al primo periodo”*;
- al comma 767, concernente la pubblicazione e l'efficacia delle aliquote e dei regolamenti comunali per l'applicazione dell'IMU, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: *“In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al terzo periodo del presente comma, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 del presente articolo, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755”*;

Acquisiti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell'art. 49, comma 1 del Decreto legislativo n. 267/2000;

Tutto ciò premesso e considerato,

Con voti favorevoli n. 9 astenuti n. 4 (Daminelli, Massetti, Calovini e Salvi) contrari nessuno, espressi per alzata di mano dai n. 13 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

Per le motivazioni citate in premessa che qui si intendono riportate e trascritte,

1. **di procedere** alla definizione delle aliquote dell'Imposta Municipale propria - IMU da applicare per l'anno 2023, secondo quanto stabilito all'art. 1 commi da 738 e 783 della Legge n. 160 del 27/12/2019, confermando quanto deliberato dal C.C. con atto n. 42 del 29/12/2021;
2. **di stabilire** per l'anno 2023 le seguenti aliquote IMU:
 - 6 per mille: aliquota ridotta per l'abitazione principale (soltanto per le categorie catastali A/1, A/8 e A/9 tenute al versamento dell'imposta) e le relative pertinenze, comma 748;
 - 10,6 per mille: aliquota per immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, di cui il 7,6 per mille è riservata allo Stato, comma 753;
 - 10,6 per mille: aliquota ordinaria da applicare a tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale e dalle sue pertinenze, comma 754;
3. **di stabilire 1 per mille** per l'aliquota dell'Imposta Municipale propria per i fabbricati rurali ad uso strumentale, comma 750;
4. **di prendere atto** che sono esenti gli immobili merce, costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, comma 751;
5. **di considerare** abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare (comma 741, punto c) lett. 6);
6. **di stabilire** per l'anno 2023 la detrazione di legge per l'abitazione principale cat. A1-A8 e A9 e le sue pertinenze pari a € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, comma 749;
7. **di stabilire che** soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata 2023 è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2022. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote pubblicate ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno, comma 762;
8. **di stimare**, in base alle proiezioni effettuate sulle riscossioni già accertate per l'anno 2022, il gettito complessivo 2023 dell'imposta di competenza comunale in € 580.000,00 (al netto della quota IMU che alimenta il Fondo di Solidarietà Comunale), da iscrivere nell'apposita risorsa del bilancio di previsione 2023;
9. **di prendere atto**, in base a quanto fissato dall'art. 15-*bis* del D.L. n. 34/2019, illustrato nella circolare del MEF n. 2/DF del 22/11/2019, che gli atti relativi **all'IMU**, alla TARI, all'ICP, al CIMP, alla TOSAP e all'ISCOP, acquistano efficacia dalla data della pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it e sono applicabili per l'anno cui si riferiscono – e dunque dal 1° gennaio dell'anno medesimo in virtù del richiamato disposto di cui all'art. 1, comma 169, della Legge n. 296 del 2006 – a condizione che tale pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dello stesso anno. Al fine di consentire al MEF di provvedere alla pubblicazione entro il termine del 28 ottobre di ciascun anno, il presente atto relativo all'IMU deve essere trasmesso, mediante inserimento nel *Portale*, secondo le modalità illustrate al paragrafo 3 della Circolare n. 2/DF del 22/11/2019 del MEF, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, termine perentorio;

10. **di prendere atto** altresì delle recenti novità introdotte dalla Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) che, all'art. 1 comma 837, apporta le seguenti modificazioni all'art. 1 della Legge n. 160/2019:
- a. al comma 756, concernente l'individuazione delle fattispecie rispetto alle quali possono essere diversificate le aliquote dell'IMU, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono essere modificate o integrate le fattispecie individuate con il decreto di cui al primo periodo”*;
 - b. al comma 767, concernente la pubblicazione e l'efficacia delle aliquote e dei regolamenti comunali per l'applicazione dell'IMU, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: *“In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al terzo periodo del presente comma, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 del presente articolo, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755”*;
11. **di pubblicare** il presente atto sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione Tributi;
12. **di rendere noto** alla popolazione nelle forme più idonee il contenuto della presente deliberazione.

Dopodiché ravvisata l'urgenza di provvedere per gli adempimenti connessi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 09 n. 04 astenuti (Daminelli, Massetti, Calovini e Salvi) e n.0 contrari resi per alzata di mano essendo n. 13 i consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
Angelo Mazzolini

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Edi Fabris

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e D.Lgs.82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e firma autografa
